

OGGETTO: Autorizzazione a resistere in giudizio avverso n. 1 ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale in materia di Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione del Settore Tributi con la quale si propone di resistere al seguente giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano da:
 - **COLUMBUS Srl** avverso Cartella Esattoriale relativa a Tarsu per l'anno 2002.
- accoltene le motivazioni e conclusioni;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49, 1° comma D.Lgs.18.08.2000 n.267, come da foglio allegato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di autorizzare il Sindaco o suo delegato a resistere nel giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano da **COLUMBUS Srl** avverso Cartella Esattoriale relativa a Tarsu per l'anno 2002.
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

R E L A Z I O N E

Nel novembre 2004, l'Ufficio, nel corso delle attività di riscossione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, emetteva, nei confronti della Società **COLUMBUS SRL** il seguente provvedimento:

- Cartella di pagamento relativa a Tarsu per l'annualità 2002;

Avverso la suddetta cartella, il destinatario ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano chiedendo

- "in via principale l'inapplicabilità della Tassa Rifiuti Solidi Urbani per l'anno 2002 giusta la natura dell'attività esercitata dalla ricorrente (...) e al tipo di rifiuti prodotti (...);
- "in via subordinata (...) lo sgravio del 70% della tassa iscritta a ruolo per il caso di avviamento totale a recupero dei rifiuti prodotti (...);"
- in ogni caso di "annullare la cartella di pagamento (...) in considerazione della palese infondatezza delle pretese di pagamento ivi contenute";
- ed inoltre "la sospensione dell'esecutività dell'atto stesso in applicazione del principio di effettività della tutela".

La ricorrente evidenzia, tra i motivi di ricorso:

- la “violazione e falsa applicazione dell’art. 62 D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e dell’art. 7 D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22”;
- la “violazione e falsa applicazione della Deliberazione di C.C. n. 13 del 15.03.1999, di integrazione dell’art. 2 del vigente Regolamento per l’applicazione della TARSU del Comune di Sesto San Giovanni”;
- “eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di presupposti, erronea e carente motivazione, irragionevolezza”.

Poiché si ritiene che il ricorso menzionato evidenzi, tanto sotto il profilo formale quanto sotto il profilo sostanziale, lacune interpretative tali da consentire una fondata opposizione allo stesso, si propone di deliberare l’autorizzazione a resistere in giudizio al Sindaco o a suo delegato ai fini della costituzione in giudizio.

IL FUNZIONARIO
dr. Onofrio Venezia

Sesto San Giovanni, 14.01.2005